

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3622-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998

Presentato il 4 febbraio 2003

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 17 settembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3622 concernente la ratifica dell'Accordo UNESCO - Italia concernente l'Accademia delle scienze del Terzo mondo (TWAS),

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che all'articolo 3 si prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno l'UNESCO è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta dall'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS) e le spese sostenute con il contributo italiano e che, in caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale verrà sospeso,

ritenuto che tale disposizione appare in contrasto o comunque divergere con quanto previsto all'articolo II, comma 6, dell'Accordo sottoscritto tra Italia ed UNESCO che prevede esclusivamente che la stessa UNESCO fornirà al Governo italiano, nel formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilità e relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS, riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi forniti dal Governo italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 3 del disegno di legge ovvero sia riformulato rendendolo compatibile con il disposto dell'articolo II, comma 6, dell'Accordo tra l'UNESCO e l'Italia concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11-ter, comma 7, e 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'UNESCO è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta dall'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS) e le spese sostenute con il contributo italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Soppresso.

ART. 3.

1. *Identico.*

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 4.

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0047980